



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

## Monitor Europa n. 16 - 7 Novembre 2011

### In evidenza



#### L'Europa piace agli studenti

Ogni 2 studenti stranieri nel mondo, 1 studia in Europa. E' un bel successo per l'Unione europea che riesce così ad attrarre cervelli da altre zone del mondo e sta diventando una delle mete privilegiate per chi vuole completare la propria formazione in un altro paese.

> [Leggi l'articolo sull'Europa che piace agli studenti](#)



#### Blue Card: la Commissione europea invita l'Italia ad adottarla

La Commissione europea ha inviato all'Italia, e ad altri 5 Paesi europei, un parere motivato per sollecitare il nostro paese ad attuare nella nostra legislazione le norme europee per i lavoratori extraeuropei altamente qualificati.

> [Leggi l'articolo sulla Blue Card per gli immigrati specializzati](#)

### → La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

### → dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

### →Notizie Flash

#### > [Vota il tuo cantante con European Border Breakers](#)

Sono già stati resi noti i vincitori del premio "European Border Breakers" 2012. Ora spetta al pubblico scegliere l'artista preferito. Hai tempo fino al 31 Dicembre per votare e vincere un biglietto per la cerimonia di premiazione.



#### ☞ [La campagna europea via web per il consumo intelligente](#)

Di recente l'Unione europea ha lanciato la campagna "Generation Awake. Your choices make a world of difference!" ("Le scelte fanno un mondo di differenza") finalizzata a sensibilizzare i consumatori verso un utilizzo efficace delle risorse e a riflettere prima di scegliere.



#### ☞ [Premio giornalistico europeo contro le discriminazioni](#)

Scade il 10 novembre 2011 il termine per partecipare all'ottava edizione del Premio giornalistico UE "Insieme contro le discriminazioni". Il premio è promosso dalla Commissione europea per dare il giusto riconoscimento ai giornalisti, che contribuiscono a una migliore comprensione del valore e dei vantaggi della diversità, e alla lotta contro la discriminazione nell'Unione europea.



#### [Conclusioni del Consiglio europeo del 23 Ottobre \(.pdf 48 kB\)](#)

Oltre ad affrontare le sfide immediate poste dalla crisi finanziaria, è essenziale intensificare gli sforzi per assicurare una crescita sostenibile e tesa a creare occupazione. Il risanamento di bilancio e la riduzione del debito rivestono un'importanza cruciale per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e ripristinare la fiducia.



#### [Agenda digitale: incentivare la digitalizzazione della cultura dell'UE per favorire la crescita \(.pdf 28 kB\)](#)

La Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri dell'UE ad intensificare le



proprie iniziative, a mettere in comune le rispettive risorse e a coinvolgere il settore privato sul fronte della digitalizzazione del materiale culturale.

 [I parlamenti nazionali all'altezza della sfida \(.pdf 50 kB\)](#)

Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona.



→ **Legislazione europea**

 [Direttiva 2011/82/UE \(.pdf 1153 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. In GUUE L 288 del 05.11.11



 [Decisione n. 1104/2011/UE \(.pdf 766 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo. In GUUE L 287 del 01.11.11

 [Decisione 2011/721/UE di esecuzione \(.pdf 745 kB\)](#)

della Commissione, del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In GUUE L 287 del 01.11.11

 [Raccomandazione 2011/711/UE \(.pdf 755 kB\)](#)

della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale. In GUUE L 283 del 29.10.11

 [Direttiva 2011/84/UE \(.pdf 712 kB\)](#)

del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III. In GUUE L 283 del 29.10.11

→ **L'Europa delle Regioni e degli Enti locali**

➤ [L'UE non deve lasciare indietro le zone rurali, ha dichiarato la Presidente del CdR Bresso](#)



→ **dal Parlamento europeo**



[Appalti pubblici: nuove regole più semplici e flessibili](#)

Le regole europee sugli appalti pubblici dovrebbero essere semplificate per permettere alle piccole e medie imprese di accedere più facilmente alle gare d'appalto, affermano i deputati in una risoluzione approvata martedì. In particolare, propongono che l'appalto sia assegnato non solo all'offerta più bassa, ma anche a quella più innovativa o con un miglior impatto ambientale. La Commissione presenterà le proposte di riforma a dicembre.



[Pedofilia: Parlamento dispone pene più severe per abusi](#)

Gli abusi sui minori e la visione d'immagini a carattere pedopornografico sul web saranno puniti in maniera più severa nell'UE grazie alle nuove regole approvate dal Parlamento giovedì. La direttiva richiede anche agli Stati dell'UE di rimuovere i siti a carattere pedopornografico o, quando questo non sia possibile, di bloccare l'accesso a queste pagine dal proprio territorio nazionale. Alcuni studi affermano che il 10-20% dei minori europei è a rischio di abuso sessuale.



[Aprire il mercato del lavoro ai cittadini bulgari e rumeni](#)

Tutti gli Stati membri devono accettare i cittadini bulgari e



[La Primavera araba vince il Premio Sacharov 2011](#)

Il Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di

romeni nel proprio mercato del lavoro entro la fine del 2011: questa è la richiesta contenuta in una risoluzione del Parlamento approvata martedì.

pensiero 2011 è stato assegnato a 5 rappresentanti del popolo arabo per esprimere riconoscimento e sostegno alla loro lotta per la democrazia e per i diritti umani. Il premio sarà consegnato ai vincitori dal Presidente Jerzy Buzek durante una seduta solenne a Strasburgo il prossimo 14 dicembre.

## →dalla Commissione europea

---



### [COM\(2011\) 673 del 21.10.2011](#)

Quarta relazione finanziaria sul funzionamento del Fondo europeo agricolo di garanzia -

Esercizio 2010



### [COM\(2011\) 672 del 21.10.2011](#)

Quarta relazione finanziaria sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) - Esercizio finanziario 2010

## →dal Comitato economico e sociale

---

 [Per il CESE, il piano per i trasporti dell'UE per il 2050 è ambizioso ma imperfetto \(.pdf 146 kB\)](#)

 [CESE: un compromesso sociale che abbinati crescita e occupazione in Europa \(.pdf 80 kB\)](#)



## →dalla Corte di Giustizia

---

➤ [Sentenza nelle cause riunite C-509/09 e C-161: La vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-34/10: Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comporta la distruzione dell'embrione](#)

## →L'angolo della lettura

---

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



## →Gli appuntamenti delle prossime settimane

---

➤ [Il centro Europe Direct del Comune di Modena vi invita a "Info Day sul programma Gioventù in azione"](#)

A Modena il 14 Novembre 2011



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



D/11/6

## ***TEXTE IT***

### ***CONSIGLIO EUROPEO Bruxelles, 23 ottobre 2011 CONCLUSIONI***

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio europeo (23 ottobre 2011).



*Oltre ad affrontare le sfide immediate poste dalla crisi finanziaria, è essenziale intensificare gli sforzi per assicurare una crescita sostenibile e tesa a creare occupazione. Il risanamento di bilancio e la riduzione del debito rivestono un'importanza cruciale per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e ripristinare la fiducia. Al tempo stesso è necessaria un'azione determinata per rafforzare l'economia già nel breve periodo. È essenziale pertanto che l'Unione europea attui tutti gli aspetti della strategia Europa 2020. Gli Stati membri accelereranno le riforme strutturali conformemente alle raccomandazioni formulate nel contesto del semestre europeo. In questo quadro, il Consiglio europeo ha individuato oggi una serie di priorità cui riservare una corsia preferenziale dato il loro notevole impatto sull'occupazione e la crescita nel breve e nel medio termine. Ha chiesto inoltre una focalizzazione più accentuata sugli aspetti delle politiche esterne dell'Unione europea atti a favorire la crescita, al fine di massimizzarne il contributo alla crescita in Europa e di creare le condizioni per attrarre maggiori investimenti esteri. Il Consiglio europeo ha stabilito la posizione dell'Unione per il vertice del G20, dando la massima priorità al mantenimento della stabilità finanziaria e alla ripresa della crescita. Ha inoltre discusso i preparativi per la conferenza di Durban sui cambiamenti climatici, sottolineando la necessità di compiere passi ambiziosi verso un quadro giuridicamente vincolante globale e completo per il periodo successivo al 2012.*

o

o o

## **I. POLITICA ECONOMICA**

1. Alla luce della relazione della Commissione sui **settori che favoriscono la crescita** e dell'esito della conferenza politica sulle fonti di crescita svoltasi il 6 ottobre 2011, il Consiglio europeo ha individuato un numero limitato di priorità chiave per la politica economica interna da portare avanti a breve termine ai fini di una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva ed eco-compatibile:
  - a) il mercato unico è chiamato a svolgere un ruolo chiave per la creazione di crescita e occupazione. Si dovrebbe fare tutto il possibile per assicurare il raggiungimento, entro la fine del 2012, di un accordo sulle 12 proposte prioritarie enunciate nell'atto per il mercato unico, dando priorità assoluta a quelle che possono giovare maggiormente alla crescita e all'occupazione. Notevoli vantaggi economici saranno tratti altresì dalla piena attuazione della direttiva sui servizi; gli Stati membri dovrebbero completarne l'attuazione entro la fine di quest'anno e assicurare che gli sportelli unici siano completamente operativi e gli operatori economici siano pienamente informati delle nuove opportunità che tale direttiva offre. La Commissione riferirà sulla questione entro la fine del 2011;

- b) il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare in tempi brevi la tabella di marcia per il completamento del mercato unico digitale entro il 2015, dando la priorità a proposte intese a promuovere un mercato unico digitale pienamente integrato grazie alla facilitazione del commercio elettronico e all'uso transfrontaliero dei servizi online. Si dovrebbe rivolgere particolare attenzione all'esigenza di assicurare progressi rapidi nella realizzazione degli obiettivi in materia di copertura della banda larga previsti dall'agenda digitale, nella facilitazione dell'identificazione e dell'autenticazione elettroniche sicure e nella modernizzazione del regime europeo di proprietà intellettuale al fine di garantire il vantaggio concorrenziale dell'UE e far emergere possibili nuovi modelli di business, assicurando al contempo un elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e tenendo conto della diversità culturale. Il Consiglio europeo sollecita il rapido raggiungimento di un accordo sul programma relativo alla politica in materia di spettro radio;
- c) si dovrebbe continuare a dare impulso all'attuazione del programma d'azione del 2007 per la riduzione degli oneri amministrativi al fine di raggiungere l'obiettivo di una riduzione del 25% entro il 2012; si dovrebbero fare progressi più rapidi in materia di conti annuali, diritto societario, fiscalità e dogane. Il Consiglio europeo sollecita la rapida adozione delle proposte di semplificazione all'esame del Consiglio e del Parlamento.

Si invita la Commissione a concentrare ulteriormente gli sforzi sulla riduzione dell'onere normativo nel suo insieme, in particolare per le PMI, anche proponendo concreti metodi di lavoro nel contesto dell'agenda per una regolamentazione intelligente. La Commissione si è impegnata a valutare l'impatto delle future normative sulle microimprese e ad esaminare attentamente l'acquis al fine di individuare gli obblighi vigenti, da cui le microimprese potrebbero essere esonerate. Il Consiglio europeo attende con interesse l'imminente relazione della Commissione per ritornare su tali questioni nella riunione del dicembre 2011;

- d) gli Stati membri provvederanno affinché le raccomandazioni specifiche per paese si rispecchino pienamente nelle decisioni nazionali in materia di politica di bilancio e di riforme strutturali, vista la loro cruciale importanza per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, creare posti di lavoro e favorire la crescita. A sostegno di quest'obiettivo, il Consiglio europeo chiede che il Consiglio, in collaborazione con la Commissione, adotti misure atte ad assicurare che tutte le azioni intraprese a livello di Unione europea sostengano pienamente la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

2. Energia, compreso il rendimento energetico, come pure ricerca e innovazione sono settori chiave per la promozione della crescita. Il Consiglio europeo farà il punto dei progressi compiuti in questi settori rispettivamente nel dicembre del 2011 e nel marzo del 2012, dopo gli orientamenti concreti indicati nel febbraio del 2011. Sollecita la rapida attuazione delle misure che avranno un impatto diretto sulla crescita.
3. Poiché la crisi ha accentuato la pressione sui bilanci nazionali, è importante ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, specialmente nei paesi che stanno attuando un programma di aggiustamento. Il Consiglio europeo chiede l'adozione entro la fine dell'anno delle proposte miranti ad aumentare temporaneamente i tassi di cofinanziamento per i fondi dell'UE, insieme all'orientamento di tali fondi verso la crescita, la competitività e l'occupazione. Si invita la BEI a esaminare in stretta cooperazione con la Commissione le possibilità di contribuire ulteriormente alla promozione degli investimenti in Europa, anche per quanto riguarda i paesi che stanno attuando un programma di aggiustamento.
4. L'Unione europea dispone ora di strumenti più efficaci per rafforzare la sua **governance economica** e assicurare l'adozione delle misure richieste per far uscire l'Europa dalla crisi: la strategia Europa 2020 continua a orientare l'Unione e gli Stati membri nel promuovere la realizzazione di riforme strutturali atte a favorire la crescita; il semestre europeo contribuirà ad assicurare che non deviano dal percorso previsto e attuino queste riforme in modo coordinato; infine il Patto euro plus segnerà un salto di qualità nel coordinamento della politica economica tra gli Stati membri partecipanti. Il pacchetto di sei atti legislativi sulla governance economica, concordato il mese scorso, consentirà un netto rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento, necessario per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche ed evitare l'accumulo di squilibri eccessivi. Il Consiglio europeo sottolinea la sua ferma volontà di attuare il nuovo quadro per assicurare che sia applicato in modo pieno ed efficace. Al riguardo, accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rafforzare, all'interno della Commissione stessa, il ruolo del commissario competente ai fini di un controllo più rigoroso e di ulteriori strumenti di esecuzione.

5. Il prossimo semestre europeo dovrebbe essere il più ambizioso possibile e attingere pienamente agli insegnamenti del passato. Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commissione di anticipare la sua analisi annuale della crescita al dicembre 2011, permettendo così al Consiglio di preparare in modo approfondito il Consiglio europeo della primavera 2012. I capi di Stato o di governo torneranno a discutere di alcuni temi del Patto euro plus nel dicembre 2011; saranno inoltre informati dei progressi compiuti nelle discussioni strutturate su questioni di coordinamento della politica fiscale. Sono in corso i lavori legislativi relativi alle proposte della Commissione concernenti una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. Il Consiglio europeo prende atto della proposta della Commissione relativa a una tassa sulle transazioni finanziarie.
  
6. Rafforzare la regolamentazione finanziaria rimane una priorità fondamentale a livello di UE e mondiale. Dal 2008 sono stati ottenuti notevoli risultati con la riforma del nostro quadro di regolamentazione e vigilanza, ma occorre proseguire gli sforzi per affrontare i punti deboli del sistema finanziario e prevenire future crisi. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto sulle vendite allo scoperto e auspica la rapida adozione di altre importanti proposte legislative come quelle relative ai derivati OTC e ai sistemi di garanzia dei depositi entro la fine di quest'anno e quelle relative ai requisiti patrimoniali entro l'estate 2012. Si rallegra delle proposte sui mercati degli strumenti finanziari e sull'abuso di mercato attende con interesse le proposte che la Commissione formulerà sulle agenzie di rating del credito e sulla gestione e risoluzione della crisi bancaria.

Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti dal Consiglio ECOFIN sulle misure destinate al settore bancario e invita il Consiglio a portare a termine i lavori nella sessione del 26 ottobre. Le misure in questione saranno una componente essenziale di un pacchetto di più ampie dimensioni, i cui altri elementi saranno decisi dal vertice euro del 26 ottobre.

7. Il presidente ha informato il Consiglio europeo in merito allo stato dei preparativi relativi al vertice euro del 23 e 26 ottobre. Il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di coerenza delle attività della zona euro e dell'Unione europea, nel pieno rispetto dell'integrità dell'Unione europea nel suo insieme e del suo funzionamento a 27. In questo contesto la Commissione europea ha la responsabilità di assicurare il rispetto della legislazione dell'UE da parte di tutti i 27 Stati membri, anche per quanto riguarda il mercato interno, e di salvaguardare la parità di condizioni tra tutti gli Stati membri, compresi quelli che non partecipano all'euro. Il presidente del vertice euro sarà designato dai capi di Stato o di governo della zona euro nella stessa occasione in cui il Consiglio europeo elegge il suo presidente e per la stessa durata. In attesa della prossima elezione, l'attuale presidente del Consiglio europeo presiederà le riunioni del vertice euro. Il presidente del vertice euro terrà costantemente informati gli Stati membri che non fanno parte della zona euro sui preparativi e i risultati dei vertici. Il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione dei capi di Stato o di governo della zona euro di riflettere su un ulteriore rafforzamento della convergenza economica nella zona euro, sul miglioramento della disciplina di bilancio e l'approfondimento dell'unione economica, vagliando anche la possibilità di apportare modifiche limitate al trattato. Il Consiglio europeo ricorda che qualsiasi modifica dei trattati deve essere decisa dai 27 Stati membri. Il Consiglio europeo tornerà sulla questione a dicembre, sulla base di una relazione del presidente del Consiglio europeo in stretta collaborazione con il presidente della Commissione e il presidente dell'Eurogruppo.
8. Per quanto riguarda gli **aspetti esterni della politica economica**, l'Europa continuerà a promuovere scambi liberi, equi e aperti affermando al contempo i suoi interessi in uno spirito di reciprocità e di mutuo vantaggio in relazione alle maggiori economie mondiali. L'Unione europea può adottare una serie di misure nell'ambito delle relazioni esterne che possono contribuire a rilanciare il suo potenziale di crescita nel breve e lungo termine:

- a) mentre il rafforzamento ed ampliamento del sistema multilaterale e la conclusione del ciclo di Doha nel quadro dell'OMC restano obiettivi cruciali considerati i benefici attesi in termini di crescita e creazione di posti di lavoro, occorre riaffermare l'importanza degli accordi bilaterali e regionali, in particolare con i partner strategici e con quelli i cui mercati sono in rapida espansione. Tale impegno dovrebbe orientarsi in particolare verso l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, il miglioramento dell'accesso al mercato, condizioni di investimento appropriate, la protezione della proprietà intellettuale, l'accesso alle materie prime e l'apertura dei mercati degli appalti pubblici. In merito a quest'ultimo punto, il Consiglio europeo attende con interesse l'imminente proposta, da parte della Commissione, di uno strumento dell'UE;
- b) l'Unione dovrebbe mettere a frutto le relazioni speciali che intrattiene con le regioni limitrofe al fine di favorire legami economici più stretti ed aprire nuove opportunità di scambi ed investimenti, anche perseguendo, ove opportuno, accordi di libero scambio globali e approfonditi. La promozione di un contesto più favorevole alle imprese in tutto il vicinato dell'UE è un investimento essenziale ai fini di una più estesa prosperità regionale. L'Unione dovrebbe mirare all'integrazione di settori specifici che hanno un impatto significativo sulla crescita e l'occupazione, quali l'energia e il trasporto aereo;
- c) l'Unione dovrebbe inoltre cercare di sfruttare appieno i vantaggi di un contesto normativo che disciplina uno spazio economico in espansione ed assumere un ruolo guida nella fissazione delle norme. Dovrebbe elaborare una politica d'investimento globale, volta a realizzare in modo efficace la liberalizzazione e la protezione reciproche degli investimenti quale parte integrante della politica commerciale comune dell'Unione nel suo insieme. Dovrebbe inoltre garantire una maggiore coerenza tra gli aspetti esterni delle politiche settoriali quali l'energia, i trasporti e i visti, nel quadro dell'equilibrio complessivo degli interessi economici e degli obiettivi di politica estera dell'Unione.

9. I lavori su tali questioni saranno portati avanti in via prioritaria, prevedendo le risorse e gli strumenti necessari. Si invita la Commissione a riferire sui progressi compiuti entro la primavera 2012. A seconda delle esigenze, i vertici dell'UE con i paesi terzi e le regioni terze saranno maggiormente incentrati sulla soluzione delle questioni in sospeso in relazione agli accordi in corso di negoziato.

## II. G20

10. Il Consiglio europeo ha discusso i preparativi per il vertice del G20 di Cannes, confermando gli orientamenti convenuti dal Consiglio in preparazione delle riunioni ministeriali del G20 in materia di finanza, agricoltura, occupazione e sviluppo.
11. Per mantenere la stabilità finanziaria, ripristinare la fiducia e sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro è necessaria un'azione determinata. Il G20 dovrebbe approvare un piano d'azione ambizioso contenente specifici impegni e misure da parte di tutti i paesi del G20 per rispondere alle gravi sfide poste dall'attuale rallentamento dell'economia e per assicurare una crescita forte, sostenibile ed equilibrata attuando nel contempo un risanamento di bilancio credibile.
12. Il vertice di Cannes dovrebbe inoltre realizzare progressi concreti nei seguenti ambiti:
- a) riformare il sistema monetario internazionale, in particolare rafforzando gli strumenti di sorveglianza e di gestione delle crisi e migliorando il coordinamento delle politiche economiche e monetarie; politiche macroeconomiche sane dovrebbero essere lo strumento privilegiato per rispondere agli shock dei flussi finanziari ed il vertice del G20 dovrebbe continuare a promuovere mercati dei capitali aperti ed evitare il protezionismo finanziario; si attendono ulteriori progressi su un percorso basato sui criteri allo scopo di ampliare il paniere del diritto speciale di prelievo, quale contributo all'evoluzione del sistema monetario internazionale sulla base dei criteri vigenti. Il G20 dovrebbe fare in modo che l'FMI disponga di risorse adeguate per far fronte alle sue responsabilità sistemiche e inoltre valutare eventuali contributi all'FMI da parte di paesi con un consistente surplus esterno.

- b) rafforzare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario, assicurando l'attuazione piena e coerente degli impegni precedenti, che implica l'attuazione tempestiva e coerente di "Basilea II", "Basilea II - 5" e "Basilea III", la riforma dei derivati OTC e i principi e gli standard retributivi. È necessario progredire nella realizzazione di quadri coerenti a livello internazionale per tutti gli istituti finanziari di importanza sistemica, nella definizione e pubblicazione di un elenco dei paesi e territori non cooperativi, nella convergenza dei principi contabili, nel rafforzamento della regolamentazione del sistema bancario parallelo, nella lotta all'esistenza di paradisi fiscali nonché nella riduzione dell'eccessivo affidamento sui rating del credito. Per tenere il passo con l'ambiziosa riforma finanziaria saranno rafforzati la base istituzionale, le risorse e la governance del consiglio per la stabilità finanziaria. Si dovrebbe esplorare e sviluppare ulteriormente l'opportunità di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie a livello mondiale;
- c) affrontare l'eccessiva volatilità dei prezzi dei prodotti di base, segnatamente rafforzando la trasparenza dei relativi mercati e migliorando il funzionamento e la regolamentazione dei mercati dei derivati; il piano d'azione del G20 sulla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e sull'agricoltura costituisce un importante passo avanti verso una risposta, coordinata a livello internazionale, alla sfida della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;
- d) promuovere la ripresa mondiale ed una crescita sostenibile ed inclusiva sostenendo un'attiva agenda di negoziati OMC, anche per i paesi meno avanzati, e applicando appieno, con misure concrete, l'agenda di sviluppo del G20; dovrebbe essere rafforzata anche la dimensione sociale della globalizzazione;
- e) far progredire la liberalizzazione internazionale degli scambi e resistere al protezionismo in particolare concordando un programma credibile quale base per la conclusione del ciclo di Doha per lo sviluppo ed esaminare approcci innovativi per rafforzare il sistema commerciale multilaterale;
- f) combattere i cambiamenti climatici, in particolare mobilitando fonti per i finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici.

### **III. CAMBIAMENTI CLIMATICI**

13. Il Consiglio europeo approva le conclusioni del Consiglio del 4 e 10 ottobre 2011 che illustrano in dettaglio la posizione dell'UE per la conferenza di Durban sui cambiamenti climatici. Sottolinea che per raggiungere l'obiettivo concordato di un aumento massimo delle temperature globali di 2°C è essenziale un regime internazionale ambizioso inteso a combattere i cambiamenti climatici. L'Unione europea si adopererà per un risultato ambizioso ed equilibrato della conferenza di Durban, basandosi su quanto convenuto l'anno scorso a Cancun. Urge concordare un processo volto a conseguire un quadro giuridicamente vincolante completo e un calendario chiaro, che assicuri la partecipazione globale anche da parte delle grandi economie. Il Consiglio europeo conferma l'apertura dell'Unione europea a un secondo periodo di adempimento ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito di una transizione a tale quadro, come stabilito dal Consiglio il 10 ottobre 2011.
  
14. Il Consiglio europeo si compiace dei lavori in corso in seno al Gruppo ad alto livello sulla sostenibilità mondiale, istituito dal Segretario generale dell'ONU, per trovare nuovi modi efficaci di promuovere lo sviluppo sostenibile globale.

### **IV. POLITICA ESTERA**

15. L'Europa conferma il suo impegno a sostenere la trasformazione democratica del suo vicinato meridionale tramite la politica europea di vicinato. La transizione democratica e lo sviluppo economico dell'intera regione sono ancora essenziali per l'instaurarsi della democrazia, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani e civili. Il rapido avvio di progetti concreti nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo può contribuire in larga misura a tale processo.
  
16. La morte di Muammar Gheddafi segna la fine di un'era di dispotismo e repressione troppo a lungo patiti dal popolo libico. La Libia oggi può voltare pagina nella sua storia, cercare la riconciliazione nazionale e avviarsi verso un nuovo futuro democratico.

Il Consiglio europeo rende omaggio al coraggio e alla determinazione mostrati dal popolo della **Libia**. Attende con interesse la formazione di un governo inclusivo e largamente rappresentativo, l'avvio di una transizione democratica, pacifica e trasparente che coinvolga tutti i libici e la preparazione di elezioni libere e regolari conformemente alla dichiarazione costituzionale del Consiglio nazionale di transizione. Ribadisce l'impegno dell'Unione europea a sostenere la nascita di una Libia democratica. Il Consiglio europeo ribadisce il suo sostegno a un **Egitto** democratico, pluralistico e stabile quale partner fondamentale per l'UE. Le autorità provvisorie hanno il compito cruciale di organizzare le prime elezioni trasparenti e democratiche, garantendo l'ordine pubblico in maniera rispettosa dei diritti umani. Il Consiglio europeo è preoccupato dei recenti tragici scontri avvenuti in Egitto e sottolinea l'importanza di promuovere e proteggere la libertà di religione o di convinzione, compresa la tutela delle minoranze religiose, quale componente essenziale di ogni società democratica. Il Consiglio europeo accoglie con favore lo svolgimento in data odierna delle prime elezioni libere in **Tunisia**. L'Unione europea sosterrà le nuove autorità negli sforzi messi in atto a favore della democratizzazione e di uno sviluppo economico sostenibile, anche attraverso la task force UE-Tunisia.

17. Il Consiglio europeo appoggia pienamente le conclusioni del Consiglio sulla **Siria** adottate il 10 ottobre. Il popolo siriano deve poter definire il futuro del paese, senza il timore della repressione. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi compiuti dall'opposizione politica per instaurare una piattaforma unitaria. La creazione del Consiglio nazionale siriano è un positivo passo avanti. Il Consiglio europeo continua a essere seriamente preoccupato della situazione attuale in Siria e sottolinea il forte sostegno al popolo siriano che esprime le sue aspirazioni legittime a una vita libera e dignitosa. Condanna con la massima fermezza la repressione brutale in atto da parte del regime siriano contro la popolazione nonché le diffuse violazioni dei diritti umani. Il presidente Assad deve farsi da parte per rendere possibile la transizione politica in Siria. L'UE ha deciso di imporre misure restrittive destinate a colpire le persone responsabili della violenta repressione o ad essa associate nonché coloro che sostengono il regime o ne traggono vantaggi e non la popolazione civile. Fino a quando persisterà la repressione della popolazione civile, l'UE imporrà misure nuove e più generali nei confronti del regime. Il Consiglio europeo esorta tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi le proprie responsabilità riguardo alla situazione in Siria.

18. Il Consiglio europeo si compiace del rafforzamento delle misure restrittive dell'UE nei confronti dell'**Iran** a causa delle inaccettabili violazioni dei diritti umani e dell'adozione di misure restrittive nei confronti di cinque persone a seguito del complotto sventato di assassinare l'ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita presso gli Stati Uniti. Esorta l'Iran a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Esprime la sua preoccupazione costante riguardo all'espansione dei programmi nucleare e missilistico dell'Iran, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dell'AIEA, come pure per la mancanza di cooperazione con l'AIEA al fine di risolvere le questioni in sospeso, comprese quelle che indicano l'esistenza di una possibile dimensione militare del programma nucleare. Insiste con l'Iran affinché si impegni in colloqui costruttivi e sostanziali con il gruppo E3+3 per giungere, sulla questione del nucleare, a una soluzione globale, negoziata e di lungo termine al fine di evitare possibili misure restrittive ulteriori. Allo stesso tempo il Consiglio europeo invita il Consiglio "Affari esteri" a predisporre nuove misure restrittive che saranno decise ed attuate a tempo debito qualora l'Iran continui a non collaborare seriamente e a non rispettare gli obblighi che gli incombono. Sottoscrive la dichiarazione dell'alto rappresentante del 21 settembre. Ribadisce l'impegno dell'Unione europea a adoprarsi per una soluzione diplomatica della questione.
19. Il Consiglio europeo si compiace del secondo vertice del **partenariato orientale** tenutosi a Varsavia il 29 e 30 settembre e apprezza l'intenzione dell'alto rappresentante e della Commissione europea di proporre una tabella di marcia che elenchi obiettivi, strumenti ed azioni in vista del prossimo vertice del partenariato orientale nel secondo semestre del 2013. Il ritmo e la portata dell'associazione politica e dell'integrazione economica di questi paesi con l'UE dipenderà dalla loro adesione ai principi democratici e allo stato di diritto, che sono il fondamento del partenariato.
-

**ALLEGATO**

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO**

Il Consiglio europeo ha accolto con grande soddisfazione l'annuncio della cessazione dell'attività terroristica dell'ETA comunicato il 20 ottobre. È senza dubbio la vittoria della democrazia e della libertà in Spagna e in tutta l'Unione e, a questo riguardo, il Consiglio europeo desidera esprimere il suo apprezzamento al governo, ai partiti politici, alle forze di sicurezza, alle autorità di contrasto e all'intera società spagnola per la fermezza e determinazione dimostrate nella lunga lotta contro la violenza terroristica. Un riconoscimento è dovuto anche all'inestimabile cooperazione e solidarietà ricevute dall'Europa, con uno speciale ringraziamento al popolo e al governo francesi. Un ricordo particolare va alle vittime di questa violenza, ricordo che non deve venir meno affinché questa violenza, che mai avrebbe dovuto prodursi, non si ripeta mai più.

---



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

## Agenda digitale: incentivare la digitalizzazione della cultura dell'UE per favorire la crescita

Bruxelles, 28 ottobre 2011 – La Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri dell'UE ad intensificare le proprie iniziative, a mettere in comune le rispettive risorse e a coinvolgere il settore privato sul fronte della digitalizzazione del materiale culturale. La digitalizzazione è infatti uno strumento essenziale per ampliare l'accessibilità al patrimonio culturale dell'Europa e per promuovere la crescita nelle industrie culturali europee. I materiali digitalizzati dovrebbero essere resi disponibili attraverso Europeana, la biblioteca, l'archivio e il museo digitale d'Europa ([www.europeana.eu](http://www.europeana.eu)).

La raccomandazione invita gli Stati membri a sviluppare piani affidabili e istituire partenariati per inserire in Europeana 30 milioni di oggetti entro il 2015 rispetto ai 19 milioni attualmente disponibili; incrementare la presenza in rete di materiale fuori commercio o coperto dai diritti d'autore e adattare le normative e le strategie nazionali al fine di garantire la conservazione a lungo termine dei materiali digitali.

La Commissaria europea per l'Agenda digitale e vicepresidente della Commissione Neelie Kroes ha dichiarato: *“L'Europa possiede probabilmente il più vasto patrimonio culturale del mondo. Non può permettersi di perdere l'opportunità offerta dalla digitalizzazione e rimanere inerte di fronte al declino culturale. La digitalizzazione porta la cultura nelle case della gente e costituisce una risorsa preziosa per l'istruzione e per il settore del turismo, dei giochi, dell'animazione e dell'industria culturale in genere. Investire nella digitalizzazione stimolerà la nascita di nuove imprese e creerà nuovi posti di lavoro”*.

Europeana, che è stata varata nel 2008 con 2 milioni di oggetti, attualmente contiene più di 19 milioni di oggetti, cui ora è possibile accedere tramite un'interfaccia più interattiva e intuitiva. Al fine di ottenere una ripartizione più equilibrata di ciascun paese europeo, la raccomandazione stabilisce un contributo minimo di contenuti che ciascuno Stato membro dovrà apportare ad Europeana entro il 2015.

La raccomandazione si basa sulle conclusioni del 2010 del *Comité des Sages* (il gruppo di riflessione di alto livello) in merito alla messa in rete del patrimonio culturale europeo ([IP/11/17](http://www.europeana.eu/comm/11/17)).

L'agenda digitale per l'Europa pone fra i suoi principali obiettivi l'adozione di misure adeguate a supporto delle industrie culturali e creative e l'elaborazione di un modello di finanziamento sostenibile per Europeana (vedi [IP/10/581](http://www.europeana.eu/comm/10/581), [MEMO/10/199](http://www.europeana.eu/comm/10/199) e [MEMO/10/200](http://www.europeana.eu/comm/10/200)).

## Contesto

Mettere in rete il patrimonio culturale dell'UE significa renderlo accessibile ai cittadini di tutta Europa che potranno utilizzarlo in qualsiasi momento a fini di studio, lavoro o svago. Una volta digitalizzato, il materiale potrà inoltre essere utile, a fini commerciali o di altro tipo, quali lo sviluppo di contenuti educativi e didattici, di documentari e di applicazioni nel settore del turismo. Ciò garantirà enormi opportunità economiche alle industrie culturali europee che attualmente producono il 3,3% del PIL dell'UE e il 3% dei posti di lavoro nell'UE.

Obiettivi indicativi in termini di contributi (numero di oggetti) a Europeaana per Stato membro stabiliti nella nuova raccomandazione

Austria	600 000
Belgio	759 000
Bulgaria	267 000
Cipro	45 000
Repubblica ceca	492 000
Danimarca	453 000
Estonia	90 000
Finlandia	1 035 000
Francia	4 308 000
Germania	5 496 000
Grecia	618 000
Ungheria	417 000
Irlanda	1 236 000
Italia	3 705 000
Lettonia	90 000
Lituania	129 000
Lussemburgo	66 000
Malta	73 000
Paesi Bassi	1 571 000
Polonia	1 575 000
Portogallo	528 000
Romania	789 000
Slovacchia	243 000
Slovenia	318 000
Spagna	2 676 000
Svezia	1 936 000
Regno Unito	3 939 000

La nuova raccomandazione costituisce l'aggiornamento di una raccomandazione del 2006 e tiene conto delle relazioni periodiche degli Stati membri dal 2008 al 2010, le quali evidenziano che nonostante alcuni miglioramenti, occorre un'azione più incisiva per quanto riguarda le risorse finanziarie, gli obiettivi quantitativi per la digitalizzazione e un solido sostegno a favore di Europeana.

La raccomandazione invita gli Stati membri a:

- predisporre piani rigorosi per i propri investimenti nella digitalizzazione e favorire i partenariati pubblico-privato per la condivisione dei relativi costi. La raccomandazione stabilisce i principi fondamentali per garantire che tali partenariati siano equi ed equilibrati.
- Rendere disponibili entro il 2015 tramite Europeana 30 milioni di oggetti, compresi i capolavori europei che non sono più protetti dai diritti d'autore e tutto il materiale digitalizzato grazie a finanziamenti pubblici.
- Incrementare la presenza in rete di materiale coperto dai diritti d'autore, istituendo un quadro normativo di riferimento che consenta la digitalizzazione su larga scala e l'accessibilità transfrontaliera delle opere fuori commercio.
- Rafforzare le proprie strategie e adattare la propria legislazione per garantire la conservazione a lungo termine del materiale digitalizzato, accertandosi, ad esempio, che il materiale depositato non preveda sistemi di protezione tecnologici che ostacolano la conservazione da parte dei bibliotecari.

Europeana e le attività collegate fanno parte delle infrastrutture di servizi digitali cui sono destinati i finanziamenti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 ([MEMO/11/709](#)). La digitalizzazione dei beni culturali crea numerosissime opportunità di interazione con il pubblico e di sviluppo commerciale. Ad esempio, grazie al progetto recentemente lanciato da Europeana "The First World War in everyday documents" (la prima guerra mondiale nei documenti quotidiani) (<http://www.europeana1914-1918.eu>), che consente ai cittadini di contribuire con i propri oggetti o documenti sulla prima guerra mondiale, sono stati già raccolti e digitalizzati oltre 25 000 articoli. Il roadshow [Hack4Europe!](#) ha dato accesso ai contenuti di Europeana a 85 sviluppatori da tutta Europa e ha dato luogo a 48 prototipi di applicazioni innovative per telefoni cellulari e giochi elettronici.

Vedere inoltre [MEMO/11/745](#)

### **Link utili:**

Raccomandazione sulla digitalizzazione del materiale culturale e sulla sua conservazione in rete:

[http://ec.europa.eu/information\\_society/activities/digital\\_libraries/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_it.htm)

Europeana, la biblioteca, l'archivio e il museo digitale d'Europa:

<http://www.europeana.eu/portal/>

Sito internet dell'Agenda digitale:

<http://ec.europa.eu/digital-agenda>

Sito internet di Neelie Kroes:

[http://ec.europa.eu/commission\\_2010-2014/kroes/](http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/)

Per seguire Neelie Kroes su Twitter:

<http://twitter.com/neeliekroeseu>

Contatti:

[Dennis Abbott](#) (+32 2 295 92 58)

[Linda Cain](#) (+32 2 299 90 19)



## COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

### I parlamenti nazionali all'altezza della sfida

Bruxelles, 10 giugno 2011 – Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona. Come mostra la relazione annuale adottata oggi dalla Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali, questi ultimi stanno cogliendo questa opportunità per impegnarsi più da vicino e in modo più che mai costruttivo nelle questioni europee.

Maros Šefčovič, vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione, ha dichiarato: *"Dall'entrata in vigore del nuovo trattato il numero dei pareri dei parlamenti nazionali trasmessi alla Commissione europea è notevolmente aumentato e non possiamo che rallegrarci di questo segnale chiaro e assolutamente positivo: i parlamenti nazionali vogliono essere più partecipi delle questioni europee e in una fase molto più precoce che in passato. La Commissione si è fortemente impegnata ad approfondire il dialogo politico con i parlamenti nazionali e ad ampliare ulteriormente i contatti e gli scambi con tutte le 40 camere parlamentari nazionali dei 27 Stati membri."*

La relazione adottata oggi mostra quanto il dialogo politico al centro dei rapporti della Commissione con i parlamenti nazionali si sia ampliato e approfondito nel corso del 2010. I parlamenti nazionali hanno infatti presentato 387 pareri su un vasto ventaglio di argomenti, con un aumento di quasi il 60%.

Nel quadro di questo dialogo politico, la piena introduzione del meccanismo di controllo della sussidiarietà nel 2010 ha conferito ai parlamenti nazionali un ruolo importante nel verificare il rispetto di tale principio fondamentale. Il maggior numero di pareri con cui è stata segnalata alla Commissione una possibile violazione del principio di sussidiarietà ha riguardato la direttiva sui lavoratori stagionali (8 voti) e, più di recente, la proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (13 voti). La Commissione presta la dovuta attenzione a tutti questi pareri, sebbene essi siano numericamente al di sotto della soglia minima (18 voti)<sup>1</sup> prevista per il riesame di una sua proposta.

---

<sup>1</sup> Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto. Un progetto di atto legislativo deve essere riesaminato nel caso in cui i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali rappresentino almeno un terzo (18) di tutti i voti loro assegnati (54). Tale soglia è pari ad un quarto (14 voti) qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità, anch'essa adottata oggi, descrive nei dettagli come la Commissione applica concretamente questi principi fondamentali nel suo operato. Insieme, le due relazioni sottolineano il fermo impegno della Commissione nel promuovere un processo decisionale di alta qualità e un dialogo politico veramente europeo.

Per la relazione:

[http://ec.europa.eu/dgs/secretariat\\_general/rerelations/rerelations\\_other/npo/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/rerelations/rerelations_other/npo/index_it.htm)

Referenti:

[Antonio Gravili](#) (+32 2 295 43 17)

[Marilyn Carruthers](#) (+32 2 299 94 51)

## I

(Atti legislativi)

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2011/82/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

**intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

(2) Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(2)</sup>, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI <sup>(3)</sup> (le "decisioni di Prüm"), avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano applicate se le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva

mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

(3) Nella sua comunicazione del 20 luglio 2010 dal titolo "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale", la Commissione ha sottolineato che l'applicazione della normativa si conferma un elemento chiave per la creazione delle condizioni favorevoli alla riduzione sostanziale del numero di morti e feriti. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2010 in materia di sicurezza stradale, il Consiglio ha inoltre chiesto di esaminare la necessità di un maggior rigore nell'applicazione del codice della strada da parte degli Stati membri e, se del caso, a livello di Unione. Esso ha invitato la Commissione a esaminare le possibilità di armonizzare, se opportuno, il codice della strada a livello di Unione. La Commissione dovrebbe pertanto determinare la necessità di proporre in futuro ulteriori misure volte ad agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti gravi.

(4) È opportuno altresì incoraggiare una maggiore convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri e, a tale proposito, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni per le apparecchiature automatiche di controllo per la sicurezza stradale.

(5) È opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito alle normative in materia di sicurezza stradale in vigore nei vari Stati membri e in merito all'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso appropriate misure volte a garantire la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale quando si viaggia in un Stato membro diverso dallo Stato membro d'immatricolazione.

(6) Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti,

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 149) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 marzo 2011 (GU C 136 E del 6.5.2011, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2011.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, si dovrebbe istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per certe specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro dell'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

- (7) Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione delle persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, può accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, permettendo di ridurre in tal modo il numero di vittime dovute agli incidenti stradali.
- (8) Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti "amministrativi", mentre altri come illeciti "penali". La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.
- (9) Nell'ambito delle decisioni di Prüm gli Stati membri si concedono reciprocamente il diritto di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. Nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.
- (10) Le applicazioni informatiche esistenti dovrebbero costituire la base per lo scambio di dati a norma della presente direttiva e agevolare nel contempo la presentazione di relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali applicazioni dovrebbero permettere lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. È opportuno sfruttare l'applicazione informatica del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCA-RIS), che è obbligatoria per gli Stati membri a norma delle decisioni di Prüm per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. La Commissione dovrebbe redigere una relazione sulla valutazione del funzionamento delle applicazioni informatiche utilizzate ai fini della presente direttiva.
- (11) L'ambito d'applicazione delle succitate applicazioni informatiche dovrebbe essere limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali

negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate ad essere utilizzate esulano dall'ambito di tali applicazioni.

- (12) La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione mira a trovare la soluzione più semplice, più facilmente reperibile e vantaggiosa in termini di costi per lo scambio di informazioni.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informarle la persona interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua che la persona interessata possa comprendere con maggiore probabilità, onde assicurare che la persona in questione abbia capito chiaramente informazioni ad essa comunicate. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure appropriate, atte a garantire che sia informato soltanto il diretto interessato e non terzi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare modalità analoghe a quelle adottate quando indagano su siffatte infrazioni, ivi comprese strumenti, se del caso, quali il plico raccomandato. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alle informazioni, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la multa o esercitando i propri diritti della difesa, in particolare in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie <sup>(1)</sup>.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero prevedere di fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali <sup>(2)</sup>.
- (15) Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta ad un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione e tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più restrittive, per assicurare una maggiore convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati membri. Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi, prassi e standard minimi comparabili a livello di Unione, tenendo conto della

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

- cooperazione internazionale e degli accordi esistenti in materia di sicurezza stradale, in particolare della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968.
- (16) Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare l'esigenza di criteri comuni per le procedure di follow-up applicate dagli Stati Membri in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione e alle procedure degli Stati membri. In detta relazione la Commissione dovrebbe affrontare questioni quali le procedure tra le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione della decisione finale di irrogare una sanzione e/o una pena pecuniaria, nonché il riconoscimento e l'applicazione della decisione finale.
- (17) Nel preparare la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione consulti tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.
- (18) Una più stretta cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati che dovrebbero tenere conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Occorre che le applicazioni informatiche da sviluppare consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi. I dati raccolti a norma della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo e di conservazione temporanea dei dati.
- (19) Poiché i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono dati personali, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale <sup>(1)</sup>. Fatta salva l'osservanza dei requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, il soggetto interessato dovrebbe essere informato di conseguenza, al momento della notifica dell'infrazione, del diritto di accesso, del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali e del periodo massimo previsto per legge per la conservazione dei dati e dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o la cancellazione immediata dei dati registrati indebitamente.
- (20) I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati.
- (21) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (24) Al fine di conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso mezzi interoperabili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di tenere conto delle pertinenti modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o allorché previsto dagli atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" <sup>(2)</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (26) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, non può

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (27) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ed ha espresso un parere <sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

- a) eccesso di velocità;
- b) mancato uso della cintura di sicurezza;
- c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- d) guida in stato di ebbrezza;
- e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- f) mancato uso del casco protettivo;
- g) circolazione su una corsia vietata;
- h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "veicolo", ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, che è destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci;
- b) "Stato membro dell'infrazione", lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

- c) "Stato membro d'immatricolazione", lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;
- d) "eccesso di velocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;
- e) "mancato uso della cintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli <sup>(2)</sup>, e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- f) "mancato arresto davanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- g) "guida in stato di ebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- h) "guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- i) "mancato uso del casco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- j) "circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- k) "uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- l) "punto di contatto nazionale", un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli;
- m) "consultazione automatizzata", la procedura di accesso on line per la consultazione delle banche dati di uno, alcuni o tutti gli Stati membri o dei paesi partecipanti;

<sup>(1)</sup> GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

n) "intestatario del veicolo", la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.

#### Articolo 4

##### **Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri**

1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui:

- a) dati relativi ai veicoli; e
- b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo.

Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere alla consultazione rispettano l'allegato I.

2. Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.

Tali consultazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, per il quale si applica l'allegato I della presente direttiva.

Lo Stato membro dell'infrazione utilizza a norma della presente direttiva i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3.

3. Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato membro interessato.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati. Gli Stati membri garantiscono che lo scambio di informazioni sia effettuato in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro e garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi, nella misura del possibile utilizzando applicazioni informatiche esistenti, come quella appositamente concepita ai fini dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e versioni modificate di tali applicazioni informatiche, in conformità dell'allegato I della presente direttiva e del capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono tanto la modalità di scambio on-line in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.

5. Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle applicazioni informatiche di cui al paragrafo 4.

#### Articolo 5

##### **Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**

1. Lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2.

Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa di conseguenza, in conformità della sua legislazione nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale.

Tali informazioni comprendono, conformemente alla legislazione nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma della legislazione di tale Stato membro.

2. Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato II.

3. Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, lo Stato membro dell'infrazione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, invia la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

#### Articolo 6

##### **Relazione degli Stati membri alla Commissione**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione preliminare entro 7 novembre 2014. Essi trasmettono alla Commissione altresì una relazione esaustiva entro 6 maggio 2016, e in seguito ogni due anni.

La relazione esaustiva indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite.

La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.

#### Articolo 7

##### Protezione dei dati

1. Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI si applicano ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.

2. In particolare, ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano rettificati entro un periodo di tempo adeguato se inesatti o cancellati o bloccati allorché non più necessari, conformemente agli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2008/977/GAI, e garantisce che sia stabilito un termine per la conservazione dei dati, conformemente all'articolo 9 di detta decisione quadro.

Gli Stati membri garantiscono che tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati unicamente ai fini dell'obiettivo stabilito all'articolo 1 e che i soggetti interessati godano di diritti d'informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto nazionale in attuazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI.

Tutte le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle decisioni di Prüm si applicano altresì ai dati personali trattati a norma della presente direttiva.

3. Qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello Stato membro d'immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell'infrazione, tra cui la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione.

#### Articolo 8

##### Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione

1. La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme.

2. Gli Stati membri forniscono agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio e sulle misure di attuazione della presente direttiva in collaborazione con, tra altri organismi, enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale e club automobilistici.

#### Articolo 9

##### Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 con riguardo all'aggiornamento dell'allegato I alla luce del progresso tecnico, allo scopo di tener

conto delle pertinenti modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o allorché previsto da atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I.

#### Articolo 10

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 6 novembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestuale notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 11

##### Revisione della direttiva

Entro 7 novembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte volte a contemplarli:

- una valutazione dell'eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale;
- una valutazione dell'efficacia della presente direttiva ai fini della riduzione del numero di vittime sulle strade dell'Unione, in particolare l'eventuale incidenza della copertura geografica della presente direttiva sulla sua efficacia;

- una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e per le procedure automatiche di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza dell'applicazione della normativa stradale (vedi considerando 3 e 15) da parte degli Stati membri attraverso metodi e pratiche comparabili. Tali orientamenti possono contemplare almeno il mancato rispetto dei limiti di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- una valutazione della necessità di rafforzare l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti;
- possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno;
- una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di garantire una corretta attuazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli.

#### Articolo 12

##### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro 7 novembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 13

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 14

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

## ALLEGATO I

## ELEMENTI DEI DATI RELATIVI ALLA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Elemento	O/F <sup>(1)</sup>	Note
Dati relativi al veicolo	O	
Stato membro di immatricolazione	O	
Numero di immatricolazione	O	(A <sup>(2)</sup> )
Dati relativi all'infrazione	O	
Stato membro dell'infrazione	O	
Data di riferimento dell'infrazione	O	
Ora di riferimento dell'infrazione	O	
Scopo della consultazione	O	Codice del tipo di infrazione per le infrazioni elencate all'articolo 2 1 = eccesso di velocità 2 = guida in stato di ebbrezza 3 = mancato uso della cintura di sicurezza 4 = mancato arresto davanti a un semaforo rosso 5 = circolazione su una corsia vietata 10 = guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti 11 = mancato uso del casco protettivo 12 = uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida

<sup>(1)</sup> O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.

<sup>(2)</sup> Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

## ELEMENTI DEI DATI FORNITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

## Parte I. Dati relativi ai veicoli

Elemento	O/F <sup>(1)</sup>	Note
Numero di immatricolazione	O	
Numero di telaio/VIN	O	
Paese di immatricolazione	O	
Marca	O	(D.1 <sup>(2)</sup> ) ad es. Ford, Opel, Renault.
Modello commerciale del veicolo	O	(D.3) ad es. Focus, Astra, Megane
Codice categoria UE	O	(J) ciclomotori, moto, auto, ecc.

<sup>(1)</sup> O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.

<sup>(2)</sup> Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE.

## Parte II. Dati relativi agli intestatari o ai proprietari del veicolo

Elemento	O/F <sup>(1)</sup>	Note
Dati relativi agli intestatari del veicolo		(C.1 <sup>(2)</sup> ) I dati si riferiscono all'intestatario della carta di circolazione interessata.
Nome (ragione sociale) degli intestatari della carta di circolazione	O	(C.1.1) Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli, ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile.
Nome	O	(C.1.2) Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile.
Indirizzo	O	(C.1.3) Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, il luogo di residenza, il paese di residenza, ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile.
Sesso	F	Maschio, femmina
Data di nascita	O	
Persona giuridica	O	Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.
Luogo di nascita	F	
Numero di identificazione	F	Identificativo unico per la persona o la società.
Dati relativi ai proprietari del veicolo		(C.2) I dati si riferiscono al proprietario del veicolo.
Nome (ragione sociale) dei proprietari	O	(C.2.1)
Nome	O	(C.2.2)
Indirizzo	O	(C.2.3)
Sesso	F	Maschio, femmina
Data di nascita	O	
Persona giuridica	O	Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.
Luogo di nascita	F	
Numero di identificazione	F	Identificativo unico per la persona o la società.
		In caso di veicoli rottamati, di veicoli o numeri di targa rubati o di immatricolazioni scadute, non si forniscono informazioni sul proprietario/intestatario. Al loro posto, si trasmette il messaggio «Informazioni non comunicate».

<sup>(1)</sup> O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.<sup>(2)</sup> Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE.

## ALLEGATO II

## MODELLO PER LA LETTERA D'INFORMAZIONE

di cui all'articolo 5

[Copertina]

.....  
*[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente]*.....  
*[Nome e indirizzo del destinatario]*

## LETTERA D'INFORMAZIONE

riguardante un'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa in .....  
*[nome dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione]*

**Pagina 2**

Il ..... un'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa con il veicolo con numero di immatricolazione **[data]** ....., marca ....., modello .....  
è stata rilevata da .....  
**[nome dell'organismo responsabile]**

[Alternativa 1] <sup>(1)</sup>

Lei è registrato come intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato.

[Alternativa 2] <sup>(1)</sup>

L'intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato ha indicato che Lei stava guidando il veicolo quando l'infrazione in materia di sicurezza stradale è stata commessa.

Gli estremi dell'infrazione sono descritti alla pagina 3 di seguito.

L'importo della pena pecuniaria applicabile a questa infrazione è pari a ..... EUR / valuta nazionale.

La scadenza per il pagamento è fissata al .....

Se non intende pagare la pena pecuniaria, Le consigliamo di compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e di inviarlo all'indirizzo indicato.

La presente lettera è trattata a norma della legislazione nazionale di .....  
**[nome dello Stato membro dell'infrazione].**

<sup>(1)</sup> Cancellare le voci non pertinenti.

## Pagina 3

## Estremi dell'infrazione

a) *Dati riguardanti il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa:*

Numero di immatricolazione: .....

Stato di immatricolazione: .....

Marca e modello: .....

b) *Dati riguardanti l'infrazione:*

Luogo, data e ora in cui è stata commessa l'infrazione:

.....

.....

Natura e qualificazione giuridica dell'infrazione:

.....

.....

eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata, uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida <sup>(1)</sup>

Descrizione dettagliata dell'infrazione:

.....

.....

Estremi delle pertinenti disposizioni di legge:

.....

.....

Descrizione o riferimento alla prova dell'infrazione:

.....

.....

c) *Dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione <sup>(2)</sup>*

Tipo di dispositivo per rilevare l'eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, la circolazione su una corsia vietata, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida <sup>(1)</sup>:

Specifica del dispositivo:

.....

Numero identificativo del dispositivo:

.....

Data di validità dell'ultima calibratura:

.....

d) *Risultato dell'utilizzo del dispositivo:*

.....

**[l'esempio riguarda l'eccesso di velocità; saranno aggiunte altre infrazioni]**

Velocità massima:

.....

Velocità misurata:

.....

Velocità misurata corretta per tenere conto del margine di errore:

.....

<sup>(1)</sup> Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi.

<sup>(2)</sup> Cancellare le voci non pertinenti.

## Pagina 4

## Modulo di risposta

*(si prega di compilare il modulo in stampatello)*

## A. Identità del conducente:

— Cognome e nome: .....

.....

— Luogo e data di nascita: .....

.....

— Patente n.: ..... rilasciata il (data): ..... a (luogo): .....

.....

— Indirizzo: .....

.....

## B. Elenco delle domande:

1. Il veicolo, marca ....., numero di immatricolazione ..... è immatricolato a suo nome? sì/no <sup>(1)</sup>

In caso di risposta negativa, l'intestatario della carta di circolazione è: .....

*(cognome, nome, indirizzo)*

2. Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata? sì/no <sup>(1)</sup>

3. In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:

.....

.....

.....

.....

Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente lettera d'informazione all'autorità seguente:

.....

all'indirizzo seguente: .....

.....

## INFORMAZIONI

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente di .....

*[nome dello Stato membro dell'infrazione]*

Se non viene avviato un procedimento, Lei sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

<sup>(1)</sup> Cancellare le voci non pertinenti.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*[da completare a cura dello Stato membro dell'infrazione – indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni comprendono in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare il procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].*

La presente lettera non comporta, in quanto tale, conseguenze giuridiche.

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA BASE GIURIDICA**

"La Commissione prende atto del fatto che il Consiglio e il Parlamento europeo concordano in merito alla sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione, cioè l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE con l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE. Pur condividendo il parere dei legislatori circa l'importanza di perseguire gli obiettivi della direttiva proposta al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Commissione ritiene tuttavia che, da un punto di vista giuridico ed istituzionale, l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE non costituisca la base giuridica appropriata e si riserva pertanto il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione".

---

## I

(Atti legislativi)

## DECISIONI

## DECISIONE N. 1104/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

**relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) <sup>(3)</sup>, stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema istituito da tale programma possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato («PRS»), riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e un elevato livello di continuità di servizio.

(2) Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008 si applicano altresì ai servizi, compreso il PRS, di cui all'allegato di detto regolamento, tenendo conto

dell'interconnessione tra il sistema istituito dal programma Galileo e il PRS sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo, finanziario e dal punto di vista della proprietà, ai fini della presente decisione è opportuno riprendere le disposizioni pertinenti in materia di applicazione delle norme di sicurezza.

(3) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ricordato a più riprese che il sistema istituito dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione.

(4) Il programma Galileo riveste un'importanza strategica per l'indipendenza dell'Unione a livello di servizi di navigazione, posizionamento e invio di segnali orari via satellite; il programma offre un contributo importante in vista dell'attuazione della strategia «Europa 2020» per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(5) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei, il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile ed è quindi adatto ai servizi che richiedono una garanzia di solidità e di assoluta affidabilità. Deve garantire una continuità di servizio a beneficio degli utenti, anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potrebbero potenzialmente estendersi ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.

(6) È pertanto necessario definire le regole di accesso al PRS e le sue regole di gestione, precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e alla sicurezza dei ricevitori e il regime di controllo delle esportazioni.

<sup>(1)</sup> GU C 54 del 19.2.2011, pag. 36.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

- (7) Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia rigorosamente limitato e che gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») possano accedervi in modo discrezionale, illimitato e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano gli utilizzi che possano esserne fatti, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in conformità alle norme minime comuni.
- (8) Al fine di promuovere l'utilizzo della tecnologia europea su scala mondiale, dovrebbe essere possibile per determinati paesi terzi e organizzazioni internazionali diventare partecipanti al PRS mediante la conclusione di accordi separati. Per le applicazioni governative protette di navigazione satellitare, è opportuno prevedere le condizioni in cui paesi terzi e organizzazioni internazionali possono fare ricorso al PRS nell'ambito di accordi internazionali, fermo restando che il rispetto dei requisiti di sicurezza dovrebbe sempre essere obbligatorio. Nel contesto di tali accordi dovrebbe essere possibile autorizzare la fabbricazione di ricevitori PRS in presenza di condizioni e requisiti specifici, purché siano di livello almeno equivalente a quello delle condizioni e dei requisiti applicabili agli Stati membri. Gli accordi in questione non dovrebbero tuttavia contemplare aspetti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza come ad esempio la fabbricazione di moduli di sicurezza.
- (9) Gli accordi con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali dovrebbero essere negoziati tenendo pienamente conto dell'importanza di garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché della libertà di pensiero, di coscienza e di religione così come di espressione e di informazione, della dignità umana, dei principi di uguaglianza e solidarietà e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale.
- (10) Le norme di sicurezza dell'Agenzia spaziale europea dovrebbero offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione <sup>(1)</sup> e dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE <sup>(2)</sup>.
- (11) L'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema istituito dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS, al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate, e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei confronti dell'Unione e degli Stati membri.
- (12) A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano un sistema di sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (13) Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che i partecipanti al PRS nominino una «autorità responsabile per il PRS» per la gestione e il controllo degli utilizzatori, risulterebbe quella più adeguata a garantire una gestione efficace dell'impiego del PRS, in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. Tuttavia, dovrebbe esserci una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri un'efficiente organizzazione delle competenze.
- (14) In sede di attuazione della presente decisione è opportuno che il trattamento dei dati personali avvenga sempre nel rispetto delle norme dell'Unione europea, in particolare di quelle sancite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>, e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) <sup>(4)</sup>.
- (15) Inoltre, una delle missioni del centro della sicurezza Galileo («centro di monitoraggio della sicurezza Galileo» o «GSMC») di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 dovrebbe essere di garantire un'interfaccia operativa tra i diversi attori responsabili della sicurezza del PRS.
- (16) Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea <sup>(5)</sup>. Il Consiglio dovrebbe approvare accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

- (17) Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito debba essere affidato solo agli Stati membri che hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS o a imprese situate nel territorio di uno Stato membro che ha nominato un'autorità responsabile per il PRS. Inoltre, il fabbricante di ricevitori deve essere stato autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS istituito dal regolamento (UE) n. 912/2010<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio («consiglio di accreditamento di sicurezza») ed è tenuto a conformarsi alle decisioni di questo. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia del requisito di tale autorizzazione, sia delle suddette decisioni e delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.
- (18) Gli Stati membri che non hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS dovrebbero in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione delle interferenze elettromagnetiche dannose con ripercussioni sul PRS eventualmente individuate. Tale punto di contatto dovrebbe essere una persona fisica o giuridica che svolga il ruolo di punto di riferimento, oppure un recapito che la Commissione possa contattare in caso di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose al fine di porvi rimedio.
- (19) Per quanto riguarda le restrizioni alle esportazioni, le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature o di tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS nonché alla fabbricazione a esso finalizzata al PRS, indipendentemente dal fatto che le attrezzature, software o tecnologie figurino nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso<sup>(2)</sup>, devono essere limitate ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione. Un paese terzo non è considerato un partecipante al PRS per il solo fatto che nel suo territorio è installata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema istituito dal programma Galileo.
- (20) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle norme minime comuni nei settori indicati nell'allegato e, ove necessario, di aggiornarlo e modificarlo al fine di tenere conto delle evoluzioni del programma Galileo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21) Alla luce del potenziale impatto sulla sicurezza del sistema istituito dal programma Galileo, dell'Unione e dei suoi Stati membri, sia sul piano individuale che su quello collettivo, è essenziale che le norme comuni relative all'accesso al PRS nonché alla fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza siano applicate in modo uniforme nei singoli Stati membri. È pertanto necessario che la Commissione abbia la facoltà di adottare prescrizioni dettagliate, orientamenti e altre misure al fine di dare attuazione alle norme minime comuni. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>(3)</sup>.
- (22) È opportuno che gli audit e le ispezioni che la Commissione è tenuta a effettuare con l'assistenza degli Stati membri siano realizzati, se del caso, con modalità analoghe a quelle previste alla parte VII dell'allegato III della decisione 2011/292/UE.
- (23) Le regole di accesso al PRS offerto dal sistema istituito dal programma Galileo costituiscono un prerequisito per l'attuazione del PRS. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare una politica di tariffazione, anche per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito di tale valutazione.
- (24) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire definire le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a motivo dell'ampiezza dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) Non appena il PRS sia dichiarato operativo, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di informazione e riesame,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione definisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato (PRS) offerto dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) istituito dal programma Galileo.

<sup>(1)</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «partecipanti al PRS», gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- b) «utilizzatori del PRS», le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dai partecipanti al PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.

## Articolo 3

### Principi generali in materia di accesso al PRS

1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno diritto di accesso al PRS in modo illimitato e continuo in tutto il mondo.

2. Spetta a ogni singolo Stato membro, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, se fare ricorso al PRS.

3. Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio o che esercitano funzioni ufficiali all'estero per conto dello Stato membro stesso, nonché le categorie di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a essere utilizzatori del PRS, unitamente agli usi previsti per il PRS, conformemente all'articolo 8 e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato. Detti impieghi possono essere legati anche alla sicurezza.

Il Consiglio, la Commissione e il SEAE determinano le categorie dei propri agenti autorizzati a essere utilizzatori del PRS in conformità all'articolo 8 e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato.

4. Un'agenzia dell'Unione può diventare un partecipante al PRS solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e l'agenzia in questione.

5. I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al PRS solo se, in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aderiscono a entrambi i seguenti accordi tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati:

- a) un accordo sulla sicurezza dell'informazione che stabilisce il quadro per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate e che prevede un livello di protezione almeno equivalente a quello degli Stati membri;
- b) un accordo volto a fissare le condizioni e le regole di accesso al PRS da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; tale accordo potrebbe includere la fabbricazione, in presenza di specifiche condizioni, di ricevitori PRS, a esclusione dei moduli di sicurezza.

## Articolo 4

### Applicazione delle norme di sicurezza

1. Ciascuno Stato membro assicura che le proprie norme di sicurezza nazionali garantiscano un livello di protezione delle informazioni classificate almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalla decisione 2011/292/UE e che tali norme di sicurezza nazionali si applichino ai suoi utilizzatori del PRS nonché a tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e a tutte le persone giuridiche con sede nel suo territorio che trattano informazioni classificate UE relative al PRS.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle norme di sicurezza nazionali di cui al paragrafo 1.

3. Se emerge che informazioni classificate UE relative al PRS siano state divulgate a persone non autorizzate a venirne a conoscenza, la Commissione, in piena consultazione con lo Stato membro interessato:

- a) informa l'originatore dei dati classificati PRS;
- b) valuta i potenziali danni causati agli interessi dell'Unione o degli Stati membri;
- c) comunica alle autorità competenti gli esiti di tale valutazione unitamente alla raccomandazione di porre rimedio alla situazione, nel qual caso le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito all'azione che hanno intrapreso o intendono intraprendere, compresa quella volta a impedire il ripetersi della medesima situazione, e ai risultati con essa conseguiti; e
- d) informa, ove opportuno, il Parlamento europeo e il Consiglio di tali risultati.

## Articolo 5

### Autorità responsabile per il PRS

1. Un'autorità responsabile per il PRS è nominata:

- a) da ogni Stato membro che fa ricorso al PRS e da ogni Stato membro nel cui territorio sono stabiliti gli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1; in tali casi, l'autorità responsabile per il PRS è stabilita nel territorio dello Stato membro interessato, che notifica senza indugio la nomina alla Commissione;
- b) dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, se fanno ricorso al PRS. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 («agenzia del GNSS europeo») può essere nominata autorità responsabile per il PRS, secondo modalità appropriate;
- c) dalle agenzie dell'Unione e dalle organizzazioni internazionali, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5; in tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS;

d) da paesi terzi, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

2. I costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS sono sostenuti dai partecipanti al PRS che l'hanno nominata.

3. Uno Stato membro che non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS a norma del paragrafo 1, lettera a), nomina in ogni caso un punto di contatto per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tale nomina alla Commissione.

4. Un'autorità responsabile per il PRS assicura che l'utilizzo del PRS sia conforme all'articolo 8 e al punto 1 dell'allegato e che:

- a) gli utilizzatori del PRS siano raggruppati per la gestione del PRS con il GSMC;
- b) i diritti d'accesso al PRS per ogni gruppo o utilizzatore siano determinati e gestiti;
- c) le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano ottenute dal GSMC;
- d) le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano distribuite agli utilizzatori;
- e) la sicurezza dei ricevitori e la tecnologia e le informazioni classificate correlate siano gestite e i rischi valutati;
- f) un punto di contatto sia istituito per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS.

5. L'autorità responsabile per il PRS di uno Stato membro assicura che un organismo stabilito nel territorio di detto Stato membro possa sviluppare o fabbricare ricevitori PRS o moduli di sicurezza solo se tale organismo:

- a) è stato debitamente autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 912/2010; e
- b) è conforme sia alle decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sia all'articolo 8 e al punto 2 dell'allegato riguardo allo sviluppo e alla fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, nella misura in cui queste sono correlate alla sua attività.

Le autorizzazioni per la fabbricazione di attrezzature di cui al presente paragrafo sono riesaminate almeno ogni cinque anni.

6. In caso di sviluppo o fabbricazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o in caso di esportazione al di fuori dell'Unione, l'autorità responsabile per il PRS dello Stato membro interessato funge da interfaccia verso i soggetti competenti in materia di restrizioni all'esportazione di attrezzature, tecnologia e software pertinenti riguardo all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS, al fine di assicurare che siano applicate le disposizioni dell'articolo 9.

7. Un'autorità responsabile per il PRS è connessa al GSMC in conformità all'articolo 8 e al punto 4 dell'allegato.

8. I paragrafi 4 e 7 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di delegare determinati compiti specifici della rispettiva autorità responsabile per il PRS, di comune intesa, a un altro Stato membro, a esclusione dei compiti correlati all'esercizio della sovranità sui rispettivi territori. I compiti di cui ai paragrafi 4 e 7, nonché quelli elencati al paragrafo 5, possono essere svolti congiuntamente dagli Stati membri. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali misure alla Commissione.

9. Un'autorità responsabile per il PRS può richiedere l'assistenza tecnica dell'agenzia del GNSS europeo per svolgere i suoi compiti, fatte salve specifiche modalità. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali modalità alla Commissione.

10. Le autorità responsabili per il PRS riferiscono ogni tre anni alla Commissione e all'agenzia del GNSS europeo circa l'osservanza delle norme minime comuni.

11. La Commissione, con l'assistenza dell'agenzia del GNSS europeo, riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'osservanza delle norme minime comuni per il PRS da parte delle autorità responsabili, nonché in tutti i casi di violazione grave di tali norme.

12. Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme minime comuni di cui all'articolo 8, la Commissione può emanare una raccomandazione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà e in consultazione con lo Stato membro interessato, nonché, se del caso, dopo aver ottenuto ulteriori informazioni. Entro tre mesi dall'emanazione della raccomandazione, l'autorità competente per il PRS interessata si conforma alla raccomandazione della Commissione oppure chiede o propone modifiche per conformarsi alle norme minime comuni e le applica d'intesa con la Commissione.

Se al termine dei tre mesi l'autorità responsabile per il PRS interessata continua a non conformarsi alle norme minime comuni, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e propone l'adozione di misure appropriate.

#### Articolo 6

##### **Ruolo del GSMC**

Il GSMC garantisce l'interfaccia operativa tra le autorità responsabili per il PRS, il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza operanti a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del PRS.

### Articolo 7

#### Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza

1. Uno Stato membro può, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati a organismi stabiliti nel suo territorio o nel territorio di un altro Stato membro. Il Consiglio, la Commissione o il SEAE possono affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati per proprio uso a organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro.

2. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa a un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati se le misure previste all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), non sono state rispettate.

### Articolo 8

#### Norme minime comuni

1. Le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS di cui all'articolo 5 riguardano i settori indicati nell'allegato.

2. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 11 riguardo all'adozione delle norme minime comuni nei settori precisati nell'allegato e, se del caso, modifiche volte ad aggiornare l'allegato per tener conto degli sviluppi nel programma Galileo, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in relazione alle esigenze di sicurezza.

3. Sulla base delle norme minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione può adottare le specifiche tecniche, le linee guida e altre misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. La Commissione provvede affinché siano adottate le iniziative necessarie per conformarsi alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 e affinché le disposizioni relative alla sicurezza del PRS e dei suoi utilizzatori nonché della relativa tecnologia siano rispettate, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.

5. Al fine di contribuire all'attuazione del presente articolo, la Commissione organizza una riunione di tutte le autorità responsabili per il PRS almeno una volta all'anno.

6. La Commissione, assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolare modo effettuando audit o ispezioni.

### Articolo 9

#### Restrizioni alle esportazioni

Le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature, tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla

fabbricazione a esso finalizzata sono autorizzate unicamente in conformità dell'articolo 8 e del punto 3 dell'allegato e a norma degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o nel quadro degli accordi recanti le disposizioni dettagliate in materia di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento.

### Articolo 10

#### Applicazione dell'azione comune 2004/552/PESC

La presente decisione si applica fatte salve le misure decise ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC.

### Articolo 11

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 novembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di cinque anni.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### Articolo 12

#### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 13***Riesame e presentazione di relazioni**

Entro due anni dalla dichiarazione che il PRS è operativo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento corretto e all'adeguatezza delle norme stabilite per l'accesso al PRS e, se del caso, propone le opportune modifiche alla presente decisione.

*Articolo 14***Disposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo**

In deroga alle altre disposizioni della presente decisione, per garantire il buon funzionamento del sistema istituito dal programma Galileo, l'accesso alla tecnologia PRS e la proprietà o l'utilizzo di ricevitori PRS sono autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 e all'allegato, per:

- a) la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo;
- b) gli operatori del sistema istituito dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare, definito in un accordo specifico con la Commissione;
- c) l'agenzia del GNSS europeo, affinché possa svolgere i compiti a essa affidati, definiti in un accordo specifico con la Commissione;
- d) l'agenzia spaziale europea, rigorosamente a fini di ricerca, sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura, conformemente a un accordo specifico con la Commissione.

*Articolo 15***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli Stati membri applicano l'articolo 5 entro il 6 novembre 2013.

*Articolo 17***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
J. BUZEK

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. DOWGIELEWICZ

## ALLEGATO

**Norme minime comuni**

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, le norme minime comuni per l'utilizzo del PRS disciplinano i seguenti settori:
    - i) organizzazione di gruppi di utilizzatori del PRS;
    - ii) definizione e gestione dei diritti di accesso per gli utilizzatori del PRS e dei gruppi di utilizzatori dei partecipanti al PRS;
    - iii) distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate tra il GSMC e le autorità responsabili per il PRS;
    - iv) distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate agli utilizzatori;
    - v) gestione della sicurezza, compresi gli incidenti in relazione alla sicurezza, e valutazione dei rischi per quanto riguarda i ricevitori PRS, nonché la tecnologia e le informazioni classificate correlate;
    - vi) notifica di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano i PRS;
    - vii) principi e procedure operativi per i ricevitori PRS.
  2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 5, le norme minime comuni per lo sviluppo e la fabbricazione di ricevitori PRS o moduli di sicurezza disciplinano i settori seguenti:
    - i) autorizzazione del segmento utilizzatore del PRS;
    - ii) sicurezza dei ricevitori PRS e della tecnologia PRS durante le fasi di ricerca, sviluppo e fabbricazione;
    - iii) ricevitori PRS e integrazione della tecnologia PRS;
    - iv) profilo di protezione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza nonché dei materiali che utilizzano tecnologia PRS.
  3. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 9, le norme minime comuni per le restrizioni all'esportazione disciplinano i settori seguenti:
    - i) partecipanti al PRS autorizzati;
    - ii) esportazioni di materiale e tecnologia relativi al PRS.
  4. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 7, le norme minime comuni per i collegamenti tra GSMC e autorità competenti PRS disciplinano i collegamenti dati e voce.
-

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2011/84/UE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2011

**che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo del perossido di idrogeno è già soggetto alle limitazioni e condizioni indicate nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE.
- (2) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, che è stato sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) a norma della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE <sup>(2)</sup>, ha confermato che una concentrazione massima dello 0,1 % di perossido di idrogeno presente nei prodotti per l'igiene orale o liberato da altri composti o miscele presenti in tali prodotti è sicura. Dovrebbe pertanto essere possibile continuare ad utilizzare il perossido di idrogeno in tale concentrazione nei prodotti per l'igiene orale, compresi quelli per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti.
- (3) Il CSSC ritiene che l'utilizzo di prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti contenenti più dello

0,1 % e fino al 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato da altri composti o miscele contenuti in tali prodotti, può essere considerato sicuro se sono rispettate le seguenti condizioni: è realizzato un esame clinico appropriato al fine di garantire l'assenza di fattori di rischio o di alcuna altra patologia orale preoccupante e che l'esposizione a questi prodotti è limitata in modo da garantire che i prodotti siano utilizzati solo secondo le indicazioni, in termini di frequenza e durata di applicazione. Tali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile.

- (4) È opportuno, pertanto, disciplinare tali prodotti in modo da garantire che non siano direttamente accessibili ai consumatori. Per ciascun ciclo di utilizzo di questi prodotti, la prima utilizzazione dovrebbe essere riservata ai dentisti, come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali <sup>(3)</sup>, o dovrebbe avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. I dentisti dovrebbero in seguito consentire l'accesso a tali prodotti per il restante ciclo di utilizzo.
- (5) È opportuno prevedere un'etichettatura adeguata riguardante la concentrazione di perossido di idrogeno nei prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti contenenti più dello 0,1 % di tale sostanza, per assicurare un'utilizzazione appropriata di questi prodotti. A tal fine, la percentuale dell'esatta concentrazione di perossido di idrogeno presente o liberato da altri composti e miscele contenuti in tali prodotti dovrebbe essere chiaramente indicata sull'etichetta.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.
- (7) Il comitato permanente dei prodotti cosmetici non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Entro il 30 ottobre 2012 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. SAWICKI

ALLEGATO

Nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, il numero d'ordine 12 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
«12	Perossido di idrogeno e altri composti o miscele che liberano perossido di idrogeno, fra cui perossido di carbammide e perossido di zinco	<p>a) Miscele per trattamenti capillari</p> <p>b) Miscele per l'igiene della pelle</p> <p>c) Miscele per rinforzare le unghie</p> <p>d) Prodotti per l'igiene orale, tra cui colluttori, dentifrici e prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti</p> <p>e) Prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti</p>	<p>a) 12 % di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (40 volumi), presente o liberata</p> <p>b) 4 % di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, presente o liberata</p> <p>c) 2 % di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, presente o liberata</p> <p>d) ≤ 0,1 % di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, presente o liberata</p> <p>e) &gt; 0,1 % ≤ 6 % di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> presente o liberato</p>	<p>e) Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE (*) o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.</p> <p>Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.</p>	<p>a) Portare guanti adeguati.</p> <p>a) b) c) e)</p> <p>Contiene perossido di idrogeno</p> <p>Evitare il contatto del prodotto con gli occhi</p> <p>Sciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto</p> <p>e) Concentrazione di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> presente o liberata indicata in percentuale.</p> <p>Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.</p> <p>Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.</p>

(\*) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.»

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 16 - 7 Novembre 2011 &gt;

## L'UE non deve lasciare indietro le zone rurali, ha dichiarato la Presidente del CdR Bresso

**Nel suo intervento di ieri al Congresso europeo dei comuni rurali a Varsavia, Mercedes Bresso ha sottolineato che le zone rurali continuano a soffrire di una forte disoccupazione e della mancanza di infrastrutture di base. A suo avviso, le proposte di riforma della politica regionale e agricola dell'UE rappresentano un passo avanti per colmare questi deficit di sviluppo.**

Il congresso è stato organizzato dal Comitato delle regioni (CdR) e dall'Unione dei comuni rurali della Repubblica di Polonia nel quadro della presidenza polacca del Consiglio. All'evento, che si è tenuto sotto il patrocinio del Presidente polacco **Bronisław Komorowski**, hanno partecipato il vice primo ministro polacco **Waldemar Pawlak**, il presidente della regione Mazovia **Adam Struzik** (PL/PPE), il presidente dell'Unione dei comuni rurali polacchi **Mariusz Poznański**, diversi membri del CdR e oltre 1 000 rappresentanti di comuni rurali.

Nonostante la loro diversità, le zone rurali europee devono affrontare numerose sfide comuni, come un'elevata disoccupazione, la mancanza di infrastrutture di base o lo spopolamento, ha dichiarato Mercedes Bresso, ricordando il forte sostegno del CdR allo sviluppo rurale: "Il Comitato delle regioni si adopererà al massimo per garantire che le politiche dell'UE continuino ad offrire un futuro a tutte le zone rurali, insieme con i mezzi per sfruttare al meglio le loro potenzialità."

A tale proposito Michel Delebarre (FR/PSE), sindaco di Dunkerque e presidente della commissione Politica di coesione territoriale del CdR, ha elogiato la proposta di creare un quadro strategico comune per tutti i principali fondi UE, grazie al quale si potrà assicurare un autentico coordinamento tra sviluppo rurale e politica di coesione. Nella stessa ottica Delebarre si è pronunciato a favore dei progetti integrati di sviluppo locale, esortando a non cadere nella trappola di contrapporre le zone urbane e quelle rurali. "Che si tratti di infrastrutture, banda larga o efficienza energetica, le sfide e le esigenze finanziarie non sono comparabili. La cosa più importante è favorire l'adozione di approcci integrati nelle zone funzionali o residenziali".

Nonostante le innovazioni positive, gli enti regionali e locali continuano a non essere trattati su un piede di parità nell'elaborazione e attuazione dei programmi UE, ha affermato la Presidente Bresso, dichiarando di nutrire ancora dei dubbi quanto al ruolo assegnato agli enti regionali nei contratti di partenariato. "Le regioni e i comuni rurali non possono più accontentarsi del ruolo di cofinanziatori, senza partecipare attivamente alla definizione delle priorità e all'attuazione delle politiche. Soltanto tali enti, infatti, sono in grado di indirizzare i finanziamenti dove sono necessari, tenendo conto delle specifiche condizioni agricole e ambientali di ciascuna regione".

La Presidente Bresso ha poi menzionato il rischio che le proposte intese a concedere una maggiore flessibilità agli Stati membri nell'assegnare i finanziamenti del fondo di sviluppo rurale dell'UE nascondano un tentativo di "nazionalizzazione" e indeboliscano l'obiettivo iniziale di tale fondo. Inoltre, analogamente alla proposta di destinare alla protezione ambientale una quota minima del 25 % del fondo di sviluppo rurale, Bresso ha suggerito "di impiegare, ad esempio, il 20 % dei finanziamenti disponibili per rafforzare l'inclusione sociale, ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo economico".

Per dare risalto al ruolo delle regioni rurali nella definizione delle politiche dell'UE, i partecipanti al congresso hanno adottato la "dichiarazione di Varsavia", con la quale sottolineano l'importanza di tenere conto delle esigenze delle zone rurali e di realizzare il giusto equilibrio tra politiche rurali e urbane, e invitano a rafforzare i collegamenti tra le aree rurali e quelle urbane per sviluppare un approccio territoriale più integrato.

### Per approfondimenti:

- [Discorso della Presidente del Comitato delle regioni Mercedes Bresso](#)
- Programma del [Congresso europeo dei comuni rurali](#)
- [La Presidente del CdR sulla PAC: le proposte della Commissione segnano un passo avanti apprezzabile, ma non sufficiente](#) (13 ottobre 2011)
- [La Presidente del Comitato delle regioni dice no alla proposta dell'UE di sospendere gli aiuti regionali per i paesi che non rispettano le regole in materia di deficit](#) (6 ottobre 2011)

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



European Economic and Social Committee

PRESS

**CES/11/113**

27 ottobre 2011

## **Per il CESE, il piano per i trasporti dell'UE per il 2050 è ambizioso ma imperfetto**

**Il piano dell'Unione europea per il futuro dei trasporti dell'UE deve essere più specifico, più flessibile, più equilibrato e più realistico: così si è espresso ieri il Comitato economico e sociale europeo (CESE) nel corso del dibattito con Siim Kallas, commissario europeo per i Trasporti, tenutosi durante la sessione plenaria del Comitato e seguito dall'adozione del parere del CESE sulla tabella di marcia dei trasporti per il 2050.**

Il parere è stato elaborato in risposta al recente Libro bianco intitolato *Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile*, in cui la Commissione europea illustra la sua strategia per il 2050 in materia di trasporti europei. "La riduzione della mobilità non è un'opzione praticabile", ha affermato il **commissario Kallas**, aggiungendo che "l'UE si adopererà per realizzare un sistema dei trasporti multimodale pienamente integrato entro il 2050".

Il CESE, pur elogiando la Commissione per gli ambiziosi obiettivi che intende perseguire, ha sottolineato il divario tra tali obiettivi, le modalità con cui poterli conseguire e le risorse di bilancio disponibili. Ha inoltre fatto osservare che la strategia a lungo termine della Commissione non contiene misure o obiettivi specifici a breve termine per la sua realizzazione. "La tabella di marcia non prevede alcun piano di lavoro preciso per il periodo 2013-2030", ha dichiarato il relatore del parere **Jean Coulon** (gruppo Lavoratori, Francia).

Allo stesso modo, il Comitato ha evidenziato lo scarto che esiste tra la realtà e gli obiettivi verdi fissati per il sistema dei trasporti; ritiene infatti che l'obiettivo di ridurre del 60 % le emissioni di CO<sub>2</sub> provenienti dall'intero sistema dei trasporti entro il 2050 sia irrealistico e osserva una mancanza di informazioni sulle modalità e sui costi con cui conseguire tale obiettivo. Il CESE invita la Commissione a proporre obiettivi a medio termine più specifici, che consentano di misurare il progresso compiuto nel ridurre la dipendenza dal petrolio e l'inquinamento.



European Economic and Social Committee

PRESS

Commentando più in particolare i piani per il trasporto stradale, il Comitato ha affermato che troppe speranze vengono riposte nei soli veicoli elettrici e nei nuovi combustibili "più verdi". Il correlatore del parere **Stefan Back** (gruppo Datori di lavoro, Svezia) ha dichiarato che "oltre a sviluppare nuovi sistemi di propulsione e nuovi carburanti, l'UE dovrebbe fare di più per ottimizzare il trasporto su strada delle merci", aggiungendo che "il numero degli spostamenti potrebbe essere ridotto migliorando la pianificazione e la logistica, nonché facendo maggior ricorso a misure di informatizzazione del trasporto merci". Il Comitato ha messo in guardia dal riporre una fiducia incondizionata in una soluzione tecnologica e ha sottolineato la necessità di adottare misure simultanee volte a modificare il comportamento dei cittadini.

Nel suo Libro bianco, la Commissione propone che sulle percorrenze superiori a 300 km il 30 % del trasporto di merci su strada venga trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili, entro il 2030, e che entro il 2050 questa percentuale superi il 50 %. Il CESE ritiene che tale proposta non sia "sufficientemente flessibile" e non tenga conto del fatto che in molte regioni d'Europa le reti ferroviarie e le vie navigabili non sarebbero in grado di assolvere tale compito.

Per quanto riguarda il piano della Commissione di estendere la deregolamentazione al settore ferroviario, il Comitato si è dichiarato contrario a una ricerca ideologica di deregolamentazione, invitando a valutarne attentamente l'impatto sulla competitività ferroviaria e la qualità dei servizi prima di prendere qualsiasi decisione. Allo stesso modo, il Comitato ha dichiarato di non essere favorevole alla liberalizzazione del cabotaggio fino a quando i vari aspetti sociali e fiscali in questione non saranno armonizzati all'interno del settore.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**

Karin Füssl,

Unità Stampa del CESE

[Karin.Fussl@eesc.europa.eu](mailto:Karin.Fussl@eesc.europa.eu)

Tel. +32 25468722



European Economic and Social Committee

PRESS

**CES/11/115**  
27 ottobre 2011

## **CESE: un compromesso sociale che abbinì crescita e occupazione in Europa**

**Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è determinato a difendere nuovi modelli di imprese sociali come strumenti di progresso per la crescita e l'occupazione in Europa. Nella sessione plenaria di ottobre, il CESE ha presentato due pareri intesi a promuovere l'imprenditoria sociale e a combattere il problema dei senzatetto nell'UE.**

Oltre il 15 % dei cittadini europei sono a rischio di povertà o di esclusione sociale e la mancanza di una fissa dimora è al quarto posto tra i motivi di povertà più frequenti nell'UE. Il CESE intende porre termine a questo drammatico problema e creare la crescita e l'occupazione indispensabili per l'Europa di oggi. È inoltre fermamente convinto della necessità di investire i fondi strutturali nell'Europa reale e nei suoi cittadini, tutelando quelli maggiormente colpiti dalla crisi.

### **L'imprenditoria sociale**

Nel XXI secolo, la salute, l'istruzione e i servizi di assistenza costituiranno i settori strategici per la crescita economica, dato che rappresentano il 20-30 % circa del PIL, se non addirittura di più in alcuni paesi. "Le imprese sociali costituiscono uno strumento importante per far fronte alle sfide attuali. Oltre a creare valore economico e sociale, esse offrono importanti possibilità di crescita. In quanto operatori economici, queste imprese producono beni e servizi sociali concreti, sono attive nella prestazione di servizi di assistenza agli anziani e contribuiscono all'inserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione", afferma **Ariane Rodert (gruppo Attività diverse, Svezia), relatrice del parere del CESE sull'imprenditoria sociale.**

Questo parere esplorativo è stato elaborato su richiesta della Commissione europea, la quale intende lanciare l'Iniziativa per l'imprenditoria sociale (SBI: *Social Business Initiative*) alla fine di ottobre. L'iniziativa è parte integrante di un pacchetto globale che si prefigge di accrescere la responsabilità delle imprese europee, e comprenderà una serie di proposte volte a creare l'ecosistema più adatto all'imprenditoria sociale in Europa.



European Economic and Social Committee

PRESS

### [Il problema dei senzatetto](#)

"L'UE non sta facendo fronte al problema dei senzatetto: non raccoglie informazioni sulla questione né tantomeno si preoccupa di coordinare le azioni in questo campo a livello dell'UE. Mentre è impegnata a rafforzare l'integrazione delle politiche sociali e occupazionali, l'Unione non ha adottato alcuna misura per combattere questa terribile realtà in Europa. Milioni di cittadini europei vedono violato uno dei più importanti diritti fondamentali riconosciuti nell'UE: il diritto all'alloggio", ha affermato **Eugen Lucan (gruppo Attività diverse, Romania), relatore del parere del CESE sul problema dei senzatetto.**

Il parere del CESE considera che il problema dei senzatetto debba formare parte integrante del metodo aperto di coordinamento sociale e che, data la complessità del processo di integrazione dei senzatetto nella società, sia necessario istituire una strategia ambiziosa in materia. Inoltre, una migliore inclusione sociale contribuirebbe anche a limitare i costi sociali.

Per ulteriori informazioni:

Alejandro Izquierdo López  
Addetto stampa  
Comitato economico e sociale europeo  
Tel. +32 25469406  
[alejandro.izquierdolopez@eesc.europa.eu](mailto:alejandro.izquierdolopez@eesc.europa.eu)

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 16 - 7 Novembre 2011](#) >

## Sentenza nelle cause riunite C-509/09 e C-161: La vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito

### Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-509/09

*eDate advertising GmbH/X*

*Olivier Martinez e Robert Martinez/MGN Limited*

Tuttavia, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.

Il regolamento sulla competenza giurisdizionale prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, in linea di principio, siano convenute dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona può essere convenuta anche in un altro Stato membro dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è prodotto o può prodursi. In tal senso, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa scritta, diffuso in più Stati membri, la vittima ha due possibilità per esperire un'azione di risarcimento contro l'editore. Da un lato, essa può adire i giudici dello Stato del luogo ove è stabilito l'editore, competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivanti dalla diffamazione. Dall'altro, essa può rivolgersi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui essa assume aver subito una lesione della propria reputazione (luogo di concretizzazione del danno). Tuttavia, in quest'ultimo caso, i giudici nazionali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato in cui i medesimi si trovano.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e il Tribunal de grande instance de Paris (Francia) hanno chiesto alla Corte di giustizia di precisare in quale misura tali principi si applichino anche in caso di violazioni dei diritti della personalità per mezzo di contenuti diffusi su un sito Internet.

 [Testo della sentenza \(.pdf 128 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 94 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 16 - 7 Novembre 2011 &gt;

## Sentenza della Corte nella causa C-34/10: Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comporta la distruzione dell'embrione

### Sentenza della Corte nel procedimento C-34/10

*Oliver Brüstle / Greenpeace eV*

L'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo può essere oggetto di brevetto ma la sua utilizzazione a fini di ricerca scientifica non è brevettabile

Il sig. Oliver Brüstle è titolare di un brevetto, depositato il 19 dicembre 1997, relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate, ricavate da cellule staminali embrionali umane utilizzate per curare le malattie neurologiche. Secondo le indicazioni fornite dal sig. Brüstle, ne esistono già applicazioni cliniche, segnatamente su pazienti affetti da morbo di Parkinson.

Su domanda presentata da Greenpeace eV, il Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti, Germania) ha dichiarato la nullità del brevetto del sig. Brüstle, in quanto ha ad oggetto procedimenti che consentono di ottenere cellule progenitrici a partire da cellule staminali di embrioni umani.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), adito dal sig. Brüstle, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della nozione di «embrione umano», non definita dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Si tratta di sapere se l'esclusione della brevettabilità dell'embrione umano riguardi tutti gli stadi della vita a partire dalla fecondazione dell'ovulo o se debbano essere soddisfatte altre condizioni, ad esempio che sia raggiunto un determinato stadio di sviluppo.

### → Documentazione

#### » Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 139 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 83 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 16 - 7 Novembre 2011](#) >

**In questo numero abbiamo selezionato per voi...**

## → Diritti umani, conflitti di legge e conflitti di civilizzazione

**Diritti umani, conflitti di legge e conflitti di civilizzazione** / Gabriella Carella. - Bari : Cacucci, 2011. - 134 p. ; 22 cm. ((In appendice: Giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Abstract \* Convenzione europea dei diritti dell'uomo \* Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo \*

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: A D6 IN 11DIR

## → Quale governo per l'economia europea?

### Quale governo per l'economia europea?

Fa parte di *Italianieuropei* : bimestrale del riformismo italiano , p. 10-52

Nel fascicolo A. 9:n. 5 (2011:mag)

Abstract:

\* Dossier \* La nuova governance economica europea (I. Visco) \* La politica economica a un punto di svolta (S. Micossi) \* Le scelte per la stabilità e la crescita (E. Reviglio) \* Investimenti di lungo periodo, stabilità e crescita in Europa (F. Bassanini) \* Austerità e crescita nella nuova governance europea (P. Guerrieri) \*

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P A1 PO ITA 2011

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it